

**ORDINANZA SULLE TASSE DI
NATURALIZZAZIONE**
(del 6 febbraio 2006)



ORDINANZA SULLE TASSE DI NATURALIZZAZIONE (del 6 febbraio 2006)

Il **Municipio di Canobbio**, richiamato

- l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell' 8 novembre 1994 e successiva modifica del 28 novembre 2005;
- l'art. 12 e 20 del Regolamento d'applicazione della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995 e successiva modifica del 25 gennaio 2006;
- gli art. 192 LOC (Legge Organica Comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione alla Legge Organica Comunale) del 10 marzo 1987;
- l'art. 143 del Regolamento comunale del 8 maggio 2001;
- la risoluzione del 6 febbraio 2006;

ordina

Art. 1

Campo di
applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2

Calcolo delle tasse

¹ Sono riscosse le seguenti tasse:

stranieri

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • procedura ordinaria con esame | CHF 1'000'00 |
| • procedura ordinaria senza esame | CHF 800.00 |
| • procedura agevolata | CHF 400.00 |

confederati

- | | |
|-----------------------|------------|
| • procedura ordinaria | CHF 300.00 |
| • procedura agevolata | CHF 200.00 |

² La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto cantonale e federale.

³ Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

Art. 3

Pagamento e
prescrizione

¹ La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.

² Quest'ultima, unitamente a quelle per le naturalizzazioni in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

³ Il credito per le tasse di naturalizzazione si prescrive in 5 anni.

Art. 4

Disposizioni
abrogative

È abrogata l'Ordinanza municipale sulla concessione dell'attinenza comunale del 26 gennaio 1995.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Lurati

F. Lurati

Canobbio, 6 febbraio 2006

Approvata con RM 2802

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 9 febbraio 2006 al 23 febbraio 2006

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.